



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Via Municipio, 17 – 08020 Onifai (NU) | 0784/97418
 protocollo@pec.comune.onifai.nu.it | www.comune.onifai.nu.it
 C.F. 80006610911 | P.I. 00574780912

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 35 del 27/11/2020	Oggetto: Modifiche al Regolamento per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a nove posti (compreso il conducente). Approvazione.
--	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato regolarmente in seconda convocazione e in sessione Straordinaria, notificato ai signori consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Monne Luca	Si	
Consigliere Comunale	Branchitta Francesco	Si	
Consigliere Comunale	Carta Francesco	Si	
Consigliere Comunale	Chessa Cristina	Si	
Consigliere Comunale	Lai Giorgio	Si	
Consigliere Comunale	Manni Ettore	Si	
Consigliere Comunale	Sedda Pier Franco	Si	
Consigliere Comunale	Succu Stefania	Si	
Consigliere Comunale	Ungaro Francesco	Si	

Totale Presenti: 9	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco Dott. Luca Monne**. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Mario Mattu** in videoconferenza. La seduta è **Pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.267/2000, recante: “Regolamenti”, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l'attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti (compreso il conducente) approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 26/07/2017;

Visti:

la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
il d.lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di attuazione;

la legge regionale n. 21 del 7/12/2005, art. 39 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.07.2015, con la quale sono stati approvati i criteri per la redazione dei Regolamenti Comunali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea (Taxi e noleggio autovetture con conducente);

Richiamato il D.L. del 14/12/2018, n.135, convertito nella L. 11/02/2019, n. 12, che ha modificato alcune disposizioni normative della L. 21/1992;

Vista la nota della Regione Sardegna, Assessorato dei trasporti, prot. n. 980 del 30/01/2020, con la quale si rendeva noto che in data 08/08/2019 è stata approvata dalla Giunta Regionale la Deliberazione n. 32/55, avente ad oggetto “Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento.”;

Dato atto che con la Deliberazione G.R. n. 32/55 sono state recepite le novità normative introdotte con il D.L. 135/2018 e sono state approvate le linee guida, recanti una nuova regolamentazione della materia cui i Comuni devono attenersi nell'adeguamento dei propri regolamenti sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, e che si intendono sostitutive delle linee guida già approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/19 del 21/07/2015;

Riesaminati in particolare l'art.3, l'art. 10, l'art. 12 dell'attuale Regolamento per l'attività di noleggio con conducente;

Ritenuto di dover modificare tali articoli, alla luce di quanto esposto sopra;

Vista la proposta di deliberazione, contenente le modifiche al regolamento, predisposta dal competente ufficio, che prevede:

– I commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 (Modalità di svolgimento del servizio) vengono sostituiti nel seguente modo:

2. E' obbligatoria la disponibilità del mezzo da adibire al servizio e la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e almeno una rimessa situata all'interno del territorio regionale sia per il conseguimento che per il mantenimento dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza. La disponibilità dell'autovettura dovrà essere posseduta al momento dell'avvio dell'attività.

3. Nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico delle autovetture M1; i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno delle rimesse. Nei Comuni ove invece non sia esercitato il servizio di taxi, il Comune può autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

4. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

È fatta salva l'ipotesi in cui il conducente abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, sin dalla partenza dalla rimessa, relative alla effettuazione di ulteriori servizi con partenza o destinazione

entro l'intero territorio regionale.

Le ulteriori prenotazioni potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite e mail, messaggio di testo su telefono cellulare, o mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio.

La prenotazione di trasporto è effettuata esclusivamente presso la rimessa.

In caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

E' vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti.

Con riferimento alle prenotazioni, queste potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite un messaggio di testo inviato da un telefono cellulare o mediante segreteria telefonica e successivamente trascritte nel foglio di servizio.

- all'art. 10, (Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente) 1° co., la lettera f) è sostituita nel seguente modo:

f) avere, al momento dell'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e almeno una rimessa situata all'interno del territorio regionale sia per il conseguimento che per il mantenimento dell'autorizzazione, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell'agibilità dei locali e in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio ed all'ordinaria manutenzione degli stessi, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso in base a valido titolo giuridico. Nel caso in cui tale titolo consista in un contratto di comodato d'uso gratuito, lo stesso non potrà essere a tempo indeterminato. L'idoneità della rimessa, se in area scoperta, è accertata con riguardo alle destinazioni d'uso vigenti dei Piani urbanistici.

Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa in materia. A tal fine gli uffici preposti verificheranno la compatibilità con le previsioni della normativa urbanistico edilizia (P.R.G. e Regolamento edilizio) dell'impiego del locale o dell'area indicati come rimessa.

In particolare le verifiche saranno finalizzate a:

- *accertare che la rimessa non sia interessata da impedimenti o da vincoli gravanti sulla zona interessata (ad es. area ricadente in ambiti di inedificabilità, vincoli ambientali ecc.) che ne condizionino in modo specifico l'utilizzo o che, comunque, costituiscano causa ostativa all'impiego quale rimessa;*
- *accertare che il locale/area abbia una destinazione d'uso compatibile con la sua utilizzazione quale rimessa per il servizio N.C.C.*

- all'art. 12, (Contenuti del bando di concorso) al 1° comma, la lettera b) è sostituita nel seguente modo:

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso di cui al precedente art. 10, inclusa la dichiarazione di: - impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all'interno del territorio regionale in luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato;

-impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente, in conformità alla normativa vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare le modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti (compreso il conducente), approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 26/07/2017, nel seguente modo:

– I commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 (Modalità di svolgimento del servizio) vengono sostituiti nel seguente modo:

2. E'obbligatoria la disponibilità del mezzo da adibire al servizio e la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e almeno una rimessa situata all'interno del territorio regionale sia per il conseguimento che per il mantenimento dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza. La disponibilità dell'autovettura dovrà essere posseduta al momento dell'avvio dell'attività.

3. Nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico delle autovetture MI; i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno delle rimesse. Nei Comuni ove invece non sia esercitato il servizio di taxi, il Comune può autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

4. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

È fatta salva l'ipotesi in cui il conducente abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, sin dalla partenza dalla rimessa relative alla effettuazione di ulteriori servizi con partenza o destinazione entro l'intero territorio regionale.

Le ulteriori prenotazioni potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite e mail, messaggio di testo su telefono cellulare, o mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio.

La prenotazione di trasporto è effettuata esclusivamente presso la rimessa.

In caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

E'vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti.

Con riferimento alle prenotazioni, queste potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite un messaggio di testo inviato da un telefono cellulare o mediante segreteria telefonica e successivamente trascritte nel foglio di servizio.

– all'art. 10, (Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente) 1° co., la lettera f) è sostituita nel seguente modo:

f) avere, al momento dell'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e almeno una rimessa situata all'interno del territorio regionale sia per il conseguimento che per il mantenimento dell'autorizzazione, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell'agibilità dei locali e in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio ed all'ordinaria manutenzione degli stessi, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso in base a valido titolo giuridico. Nel caso in cui tale titolo consista in un contratto di comodato d'uso gratuito, lo stesso non potrà essere a tempo indeterminato. L'idoneità della rimessa, se in area scoperta, è accertata con riguardo alle destinazioni d'uso vigenti dei Piani urbanistici.

Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa in materia. A tal fine gli uffici preposti verificheranno la compatibilità con le previsioni della normativa urbanistico edilizia (P.R.G. e Regolamento edilizio) dell'impiego del locale o dell'area indicati come rimessa.

In particolare le verifiche saranno finalizzate a:

- accertare che la rimessa non sia interessata da impedimenti o da vincoli gravanti sulla zona interessata (ad es. area ricadente in ambiti di inedificabilità, vincoli ambientali ecc.) che ne condizionino in modo specifico l'utilizzo o che, comunque, costituiscano causa ostativa all'impiego quale rimessa;

- accertare che il locale/area abbia una destinazione d'uso compatibile con la sua utilizzazione quale rimessa per il servizio N.C.C.

- all'art. 12, (Contenuti del bando di concorso) al 1° comma, la lettera b) è sostituita nel seguente modo:

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso di cui al precedente art. 10, inclusa la dichiarazione di:
- impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all'interno del territorio regionale in luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato;
-impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio;

2. Di dare atto che con l'approvazione delle modifiche sopra esposte, il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente, approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 26/07/2017 sarà sostituito dal Regolamento allegato alla presente deliberazione;
3. Di trasmettere copia del presente atto all'Assessorato Regionale dei Trasporti, al fine di verificare la conformità ai criteri stabiliti con le linee guida regionali;
4. la presente delibera e il regolamento modificato saranno depositati presso l'ufficio segreteria e pubblicati nell'apposita sezione del sito internet del Comune a disposizione del pubblico, perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco	Segretario Comunale
<i>Dott. Luca Monne</i>	<i>Dott. Mario Mattu</i>

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno **01/12/2020** per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, il 01/12/2020

Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data **01/12/2020** per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
- nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 01/12/2020

Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il _____

Il Responsabile del Servizio